

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA****RESOCONTO STENOGRAFICO****INDAGINE CONOSCITIVA**

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2002PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIA BURANI PROCACCINI****INDICE**

	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	3
INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO DEI MINORI:	
Audizione dell'avvocato Gianfranco Dosi, presidente dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF), e dell'avvocato Alessandro Sartori, presi- dente dell'AIAF-regione Veneto, in merito alla prospettata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile:	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i> .	3, 6, 8, 11, 12
Dosi Gianfranco, <i>Presidente dell'AIAF</i>	4, 11
Giacco Luigi (DS-U)	8
Leone Anna Maria (UDC)	9, 10
Montagnino Antonio (MARGH-U)	10
Sartori Alessandro, <i>Presidente dell'AIAF- regione Veneto</i>	6
Zanella Luana (Misto-Verdi-U)	8, 10

La seduta comincia alle 20.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione dell'avvocato Gianfranco Dosi, presidente dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) e dell'avvocato Alessandro Sartori, presidente dell'AIAF-regione Veneto, in merito alla prospettata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, l'audizione dell'avvocato Gianfranco Dosi, presidente dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) e dell'avvocato Alessandro Sartori, presidente dell'AIAF-regione Veneto, in merito alla prospettata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile.

Ringrazio i nostri ospiti per il contributo che daranno alla Commissione in merito alla prospettiva di una revisione del sistema della giustizia minorile attraverso la riforma dei tribunali per i minori oppure attraverso l'istituzione di una sezione speciale della famiglia presso i tribunali ordinari, argomento sul quale il ministro della giustizia è più volte inter-

venuto. Al riguardo, informo la Commissione che mercoledì 27 febbraio, alle ore 14, avrà luogo l'audizione del ministro della giustizia, senatore Castelli, proprio sull'ipotesi di riforma dei tribunali per i minorenni: credo si tratti di un'ipotesi di riforma perché non mi risulta sia stata ancora presentata ufficialmente una proposta in Consiglio dei ministri.

Vorrei segnalare al presidente nazionale dell'AIAF che anche la Commissione è rimasta colpita dalla proposta di una riforma volta a superare la frammentazione delle competenze giudiziarie relative ai minorenni, oggi divise tra il tribunale per i minori, il giudice tutelare e la sezione civile del tribunale ordinario in cui vengono trattate le cause di separazione. Infatti, riteniamo tale condizione non più tollerabile perché ha creato soprattutto situazioni a danno del minore. Né tali situazioni favoriscono la famiglia in momenti importanti, quali ad esempio una separazione, e comunque non la favoriscono in circostanze in cui vi sono *impasse* che potrebbero essere superate se la magistratura mostrasse una sensibilità particolare nei confronti delle problematiche familiari in generale.

Vorremmo pertanto sentire la vostra opinione in materia, perché la *vexata quaestio* è tra l'ipotesi di accorpate tutte le competenze relative a tale materia nel tribunale dei minori — che diventerebbe, in tal modo, una sorta di tribunale della famiglia —, la possibilità di lasciare al tribunale dei minori soltanto la competenza in materia penale, oppure l'ipotesi di istituire sezioni specializzate della famiglia presso i tribunali ordinari. Per quanto riguarda quest'ultima tesi, vorrei chiedere se, a vostro avviso, la figura del giudice tutelare debba rimanere o meno; inoltre, vorrei avere chiari-

menti sulla posizione futura di soggetti quali sociologi e psicologi che purtroppo, in certi casi, hanno persino supplito all'attività del magistrato: al riguardo, sarebbe utile conoscere quale potrebbe essere la loro funzione, cioè in quali ambiti siano veramente importanti ed indispensabili e dove, invece, si sovrappongano in maniera impropria al lavoro di altri. Vi saremmo grati se voleste chiarire tali questioni.

Do ora la parola all'avvocato Gianfranco Dosi per il suo intervento introduttivo.

GIANFRANCO DOSI, *Presidente dell'AIAP*. Ringrazio, a nome dell'associazione, la Commissione ed il suo presidente per averci dato l'opportunità di esprimere il nostro punto di vista.

In primo luogo, vorrei sottolineare come il primo problema sia costituito dalla quantità di lavoro, perché oggi la giustizia familiare e minorile in Italia non si limita soltanto alle tradizionali cause di separazione e di divorzio ma assorbe un carico di lavoro molto rilevante. Infatti, non vi sono solo le classiche competenze di tipo conciliativo del giudice tutelare, ma anche quelle relative alla crisi della famiglia (al riguardo, vorrei segnalare che in materia di revisione delle condizioni di separazione e divorzio esiste un contenzioso molto alto), al controllo della potestà (l'area degli abusi sui minori), alla tematica della filiazione (riconoscimento e disconoscimento) e, infine, a tutte le tematiche attinenti all'area della responsabilità genitoriale (per esempio, il mantenimento) ed alle questioni patrimoniali che talvolta coinvolgono anche i minori.

La giustizia dei minori e della famiglia, quindi, presenta oggi un'estensione molto consistente. A parte le cause di separazione e di divorzio, anche il numero dei procedimenti che i tribunali per i minorenni fronteggiano è molto alto — direi forse troppo — e la sensazione generalizzata è che i tempi della giustizia minorile siano ormai, grosso modo, gli stessi della giustizia ordinaria, se non peggiori.

Quindi, rispetto a tale estensione dei compiti, la giustizia minorile tende spesso a sovrapporsi a funzioni amministrative o

proprie dei servizi sociali; al riguardo, vorrei osservare che il tribunale per i minorenni ha avuto, nei secoli, anche compiti di supplenza della giustizia. Pertanto, i magistrati minorili già faticano ad affrontare il contenzioso in essere, e possiamo facilmente immaginare cosa avverrebbe se si sovrapponesse anche la competenza oggi affidata ai tribunali ordinari. Al riguardo, vorrei far presente alla Commissione che, prima di svolgere la professione di avvocato, sono stato per quindici anni giudice minorile ed ho anche maturato un'esperienza nell'Associazione dei giudici per i minorenni, per cui conosco bene la contrapposizione tra magistrati minorili ed avvocati su questi temi.

Il secondo problema è rappresentato dalla diffusione dell'intervento. Ad esempio, è noto che in materia societaria è stata avanzata la proposta di affidare ad un unico tribunale distrettuale, presso la Corte d'appello, la competenza in tale materia. A nostro avviso, una soluzione di questo tipo sarebbe oggi impensabile nel nostro ambito, perché la richiesta di giustizia della famiglia è molto più immediata rispetto ad altri tipi di cause e si tratta anche di una giustizia più vicina ai cittadini poiché, ad esempio, le cause di separazione o il contenzioso con il giudice tutelare sono questioni che spesso vanno affrontate quotidianamente. Quindi, dal nostro punto di vista è chiaro che lo spostamento verso un unico centro regionale con una sovrapposizione di funzioni, come oggi è per esempio il tribunale per i minori, sarebbe impensabile. Infatti esistono regioni, come il Veneto, in cui bisogna dormire fuori dal tribunale per i minorenni per andare a fare un'udienza, perché ne esiste uno solo, mentre in Puglia ve ne sono tre ed in Sicilia addirittura quattro. Nella maggior parte delle regioni vi è un solo tribunale: nel Lazio, ad esempio, un cittadino che per qualsiasi problema debba rivolgersi alla giustizia minorile deve affrontare un viaggio fino a Roma, unica sede del tribunale per i minorenni.

Rispetto ai due problemi citati della quantità di lavoro e della diffusione sul territorio, ritengo che una possibile solu-

zione sia di lasciare al tribunale per i minori solo determinate procedure, per le quali i cittadini si potrebbero spostare. Ad esempio, data la particolare delicatezza, le procedure di adozione potrebbero rimanere concentrate in un unico tribunale regionale, perché a ciò non si apporrebbe alcun motivo di ordine ideologico. Anche l'area penale minorile, relativa a grandi fatti di cronaca oppure alla piccola delinquenza nomade o a piccoli furti — perché la criminalità minorile da questo punto di vista non è preoccupante quanto quella giovanile —, potrebbe rimanere concentrata in una sede regionale, data la complessità di organizzazione di un contesto penale nei tribunali ordinari.

L'alternativa necessaria è che, finalmente, il tribunale ordinario si specializzi nella materia familiare, consentendo così ai cittadini di avere una giustizia più specializzata. La permanenza di un organo specializzato come il tribunale per i minorenni induce, paradossalmente, una minore specializzazione degli altri tribunali.

La nostra proposta, condivisa anche da altri operatori, è che tutti i tribunali (almeno quelli presso i capoluoghi) siano obbligati ad avere una propria sezione con giudici specializzati in diritto di famiglia, che, a Milano ed a Roma, ad esempio, svolgono molto bene le proprie funzioni. Anche le corti d'appello, ottemperando ad una circolare del Consiglio superiore della magistratura, hanno una propria sezione dedicata alla famiglia.

Una questione poco compresa dall'opinione pubblica è il modo di decidere una causa presso i tribunali per i minorenni. Le decisioni dei tribunali ordinari riguardanti le separazioni, i divorzi, gli affidamenti, avvengono per rito camerale, con tempi rapidi, e, pur se bisognerebbe migliorare la procedura, si tratta comunque di un rito che consente il contraddittorio tra le parti e la decisione è il frutto di una corretta dialettica. I giornali criticano ingiustamente le decisioni del tribunale per i minorenni, che ha il compito di difendere i minori di fronte ad abusi. Tuttavia, il tribunale non è composto da « mostri » dotati di un'assoluta capacità di discernere il bene dal male. Sono

organi di giustizia e la loro decisione deve essere il frutto di un confronto tra le parti. Fortunatamente, la legge è cambiata; infatti, il Parlamento entro il 1° luglio 2002 stabilirà una disciplina della difesa d'ufficio e di quella obbligatoria nei procedimenti di competenza del tribunale per i minori e in quelli di adozione. La legge 28 marzo 2001, n. 149 aveva previsto tale obbligo, sospeso da un successivo decreto-legge, per cui, comunque, entro il primo luglio 2002, come stabilito dal disegno di legge di conversione, si dovrà decidere la disciplina. Sostanzialmente, le procedure presso i tribunali per i minorenni saranno più garantite attraverso la presenza obbligatoria dell'avvocato.

Risulta, perciò, che tali organi giudicanti siano riusciti ad attrezzarsi, disponendo di maggiori garanzie nelle procedure, proprio per non perdere la propria competenza; tuttavia, esiste sempre l'esigenza di rendere maggiormente specializzati i tribunali ordinari. Si tratta di compiere una scelta difficile e, probabilmente, la soluzione migliore, che anche noi abbiamo presentato, potrebbe essere quella di creare delle sezioni specializzate in ogni tribunale con competenza sulle materie riguardanti le cause civili per i minori, comprendendo i controlli della potestà, di continuare il mantenimento in capo ai tribunali per i minorenni delle competenze sulle adozioni e sulle materie penali per i minori, di disporre secondo legge una sezione specializzata presso le Corti d'appello ed, infine, di garantire il contraddittorio come è previsto dalle leggi di riforma.

Gli avvocati sono d'accordo sulla necessità di avviare tali riforme, mentre i giudici per i minorenni paiono essere per una tutela di tali « centri di potere », come è dimostrato anche dalla presenza della figura del giudice onorario. In una causa ordinaria, quando qualsiasi giudice ha necessità di acquisire nozioni al di fuori del tema giuridico nomina un consulente tecnico, le parti fanno altrettanto e, durante il contraddittorio, si arriva ad una decisione, adottata secondo una giusta procedura. Il giudice onorario in tale contesto non ha una ragione di essere, in quanto la

figura giudicante deve essere terza e non rappresentare quella di uno psicologo.

Il giudice specializzato è capace di affrontare le problematiche minorili senza dover essere uno psicologo, come, invece, avviene nella scelta dei giudici onorari (si veda il numero di psicologi nei tribunali per i minori di Bari e Milano). Se, infatti, si ha bisogno di informazioni del genere, si ottengono con una consulenza.

D'altra parte, la giustizia dei tribunali ordinari per le cause di separazione, di divorzio, di affidamento e di mantenimento, funziona così da sempre e non è una novità svolgere il proprio compito senza un giudice onorario, che invece dal 1934 nel tribunale per i minorenni è sempre stato previsto, rappresentando il famoso « benemerito », esperto in scienze psicologiche, che, francamente, non ha più ragione di essere come rappresentante di una giustizia paternalistica.

Credo che la riforma farà bene anche per l'unità della giurisdizione che, frammentata, è nociva per la correttezza delle regole.

PRESIDENTE. Si dice spesso che, a parte qualche alta personalità, i giudici onorari siano poi « amici degli amici », senza neanche le competenze previste dalla legge.

ALESSANDRO SARTORI, Presidente dell'AIAF-regione Veneto. Desidero darvi dimostrazione degli effetti nocivi che lo svincolo dalle regole del contraddittorio provoca sulle decisioni del tribunale per i minori. È il caso di una signora, madre di una bambina non riconosciuta dal padre, che però provvede al suo mantenimento, e convivente con la propria madre e con un fratello divorziato.

Una mattina la donna, mentre era al lavoro presso una cooperativa di servizi, è stata contattata dai vigili urbani, i quali l'hanno accompagnata presso i servizi sociali del comune e le hanno consegnato un provvedimento del tribunale per i minorenni in cui si informava (in poche righe) che la bambina era stata prelevata da casa e condotta dai vigili urbani, accompagnati

da un'assistente sociale, in un centro di assistenza provinciale.

In seguito, il padre naturale ha interessato il suo avvocato per comprendere cosa fosse accaduto. La situazione era questa: la bambina frequentava una scuola materna e l'insegnante aveva notato che verso le 10 o le 11 del mattino questa si addormentava. Alla domanda: « Perché hai sonno? », la bambina si era sentita colpevolizzata ed allora - poverina - aveva risposto: « Perché lo zio mi fa i giochini alla sera.. ». « Quali giochini? » le aveva chiesto l'insegnante, ma dalle risposte non si capiva bene di cosa si trattasse. L'insegnante, quindi, aveva chiamato i servizi sociali, che avevano inviato presso la scuola materna un'assistente sociale in prova. Non una psicologa, sottolineo, ma un'assistente sociale in prova.

L'assistente sociale, dopo aver interrogato lei stessa la bambina senza averne le capacità, la cultura o la preparazione, aveva compilato una relazione di dieci righe, prontamente inviata al tribunale per i minori, in cui si affermava che la bambina - la quale cercava di difendersi perché si sentiva colpevolizzata per il fatto di aver sonno - le aveva riferito che lo zio le faceva dei « giochini », la toccava ed altro. Senza che nessuno ne sapesse niente, il tribunale per i minorenni, su istanza del procuratore della Repubblica, aveva dunque ordinato il prelievo della bambina ed il ricovero in un centro di assistenza.

A questo punto il padre naturale, pur di venirne a capo, ha immediatamente effettuato il riconoscimento della bambina, in modo da poter agire nella vicenda in qualità di genitore. Nonostante gli avvocati siano stati bravissimi, voglio evidenziare che sono occorsi ben trentacinque giorni per supplicare i giudici ed il presidente del tribunale di ascoltare la nonna e, soprattutto, lo zio della bambina. Questi - ecco come stavano le cose - colpita da una invalidità, la sera si dilettava in giochi di prestidigitazione; la bambina si era un po' arrabbiata e, poiché si sentiva colpevolizzata per il fatto di aver sonno, aveva detto che la colpa era dello zio che le faceva i « giochini »: tutto lì!

Inoltre, vorrei fare presente che il provvedimento prevedeva che la madre potesse vedere la bambina soltanto il sabato, per due ore, e quando andava a trovarla la figlia, stralunata, piangeva e domandava perché l'avessero lasciata lì, chiedendo di essere portata via.

Racconto questo episodio non per impietosire con la mozione degli affetti (che non ha senso), ma per segnalare come i nostri studi siano pieni di questi casi. Non c'è nessun rispetto per le persone! Infatti, se l'assistente sociale o l'insegnante avessero telefonato alla nonna oppure alla mamma della bambina, domandando perché raccontasse dello zio, loro avrebbero spiegato che molto probabilmente la bambina aveva sonno perché quelli erano i suoi ritmi vitali. Ma nessuno lo ha fatto, ed allora è stata segregata per trentacinque giorni! Grazie a Dio, siamo riusciti in questo lasso di tempo a farla restituire alla famiglia senza nessun intervento e senza neanche assistenza, ma purtroppo questo accade quando si giudica senza contraddittorio.

Inoltre, come sosteneva il presidente Dosi, esiste il problema dell'insufficiente diffusione territoriale della giustizia minorile. Comprendo come i colleghi o i deputati delle regioni meridionali non lo avvertano, perché in quelle regioni ogni tribunale è anche sede di corte d'appello, ma nelle regioni dove esiste una maggiore attività giudiziaria - perché vi sono più aziende, più industrie e più lavoro - abbiamo una sola corte d'appello. In Veneto, ad esempio, la sede della corte d'appello è a Venezia, mentre le altre province (Treviso, Belluno, Rovigo, Padova, Verona, Vicenza) sono scoperte: esiste dunque un unico tribunale per i minorenni, così come in Piemonte, in Val d'Aosta e nel Lazio. A Venezia il problema è ancor più drammatico perché, come sa bene l'onorevole Leone, il tribunale è situato sull'isola della Giudecca. Pertanto, il poveretto che riceve una convocazione si presenta ed è come se entrasse in un mondo di follia!

Riprendendo il caso che prima ho esposto, vorrei osservare che se vi fosse stata una sezione specializzata della famiglia presso il tribunale civile, probabilmente si sarebbe riusciti a risolvere la vicenda in due

giorni, se non addirittura in 24 ore (perché esiste anche un contatto diretto). Mi domando come sia possibile perpetuare ancora i tribunali per i minorenni, istituiti nel 1934: i giudici onorari specializzati andavano bene in quel periodo, quando i casi trattati saranno forse stati cinquanta all'anno, non le migliaia di adesso!

Occorre intervenire con urgenza, dunque, perché si assiste quotidianamente a situazioni che, oltre a toccare il cuore, fanno venire una rabbia terrificante. Inoltre, bisogna stare attenti perché, non essendo rito, è sufficiente depositare una memoria, che può essere discrezionalmente accettata o meno, mentre, vengono coinvolti i periti ed i servizi sociali. In questo modo, a mio avviso, non c'è alcuna possibilità di avere una giustizia seria! Ma quale giustizia deve essere più seria di quella che riguarda i minori? Parliamoci chiaro: purtroppo esiste la *lobby* dei giudici minorili ed abolire i tribunali per i minorenni significa sopprimere cariche dirigenziali, presidenze di tribunali e procure della Repubblica, con tutti i benefici che queste comportano.

È per tale motivo che il collega Dosi suggeriva prudentemente di mantenerli, ma a mio avviso - ed anche secondo il buonsenso - dovrebbero essere sicuramente aboliti, trasferendone i magistrati nelle sezioni speciali da istituire presso i tribunali ordinari. Al riguardo, vorrei evidenziare che un accertamento della paternità viene assunto con provvedimento provvisorio, magari di carattere economico, del tribunale per i minori, ma se si rende necessario avanzare una istanza di natura economica, questa deve essere presentata al giudice ordinario. Ebbene, i cittadini non riescono a comprendere tali follie, esistenti solo in Italia!

Da ultimo, vorrei ricordare che il presidente Dosi ha compiuto nel 1998 un lungo studio sulla giustizia minorile in Europa ed ha accertato che, anche se effettivamente esistono in tutti i paesi giudici con una competenza esclusiva sui minori, essi sono radicati nei tribunali e nelle corti locali - almeno capoluoghi di provincia -, così come abbiamo poc'anzi sostenuto.

Vorrei scusarmi con la Commissione se mi sono appassionato eccessivamente, ma credo che i fatti concreti diano un segno tangibile della situazione.

PRESIDENTE. L'argomento è molto scottante ed avvertito, pertanto do la parola ai colleghi che intendano porre quesiti e formulare osservazioni, cui successivamente risponderanno i nostri ospiti.

LUANA ZANELLA. Vorrei innanzitutto ringraziare i rappresentanti dell'AIAP e complimentarmi per la loro capacità di sintesi nel rappresentare una problematica così complessa. Anche l'esempio sottoposto all'attenzione della Commissione rende effettivamente, con grande crudezza ma anche con grande efficacia, un'idea dello stato attuale della giustizia minorile.

Al riguardo, la mia posizione personale — perché non parlo a nome del gruppo cui appartengo — è favorevole all'abolizione dei tribunali per i minori, anche se è un'opzione netta. Si tratta di una posizione che sostengo non da ora, ma sin da quando mi sono occupata, più o meno direttamente, del settore del giustizia minorile nel periodo in cui ricoprivo la carica di assessore alle politiche sociali del comune di Venezia.

Quindi, ho avuto modo di capire e di vedere le luci e le ombre del mondo concernente i problemi dei minori, in cui riconosco la grande competenza e la capacità di elaborazione delle assistenti sociali e del personale dei tribunali. Nella nostra realtà, con l'applicazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, abbiamo creato una rete dei soggetti interessati ai problemi connessi con le situazioni estreme della condizione infantile e si è constatata una fatica nel confronto, soprattutto per la differenza radicale di linguaggi e di approcci: tutta la questione dovrebbe essere rivista e normata diversamente.

Anch'io mi sono trovata di fronte a situazioni drammatiche, dove era evidente l'errore causato da un rito procedurale « preistorico », in cui non è previsto il contraddittorio; si pensi alla violenza per capita e subita in tali casi dal minore.

Esiste un'enfaticizzazione della questione della pedofilia, là dove è guardata come « il pericolo » della nostra infanzia; constatando le stime nazionali, ho visto che tutto sommato la famiglia italiana è sana. La caccia alle streghe, montata per motivi che non hanno niente a che fare con il benessere dei minori, va a detrimento di una gestione sobria delle realtà.

Per gestire tali problematiche è urgente dotarsi di strumenti adeguati, che non possono non trovare nella norma una sponda di contenimento e di contrasto efficace ed incisiva, in modo tale che le famiglie e la società possano risolvere le loro conflittualità. Mi sembrano inaccettabili la mancanza del contraddittorio tra le parti e la disparità esistente tra il tribunale e le parti in causa. La tutela dell'interesse del minore, intesa come « divina », è un aspetto molto pericoloso; il minore non è un'entità a sé ma vive all'interno di relazioni e di reti e, se lo si sradica, si determina sicuramente una violenza, per evitarne un'altra tutta da accertare. Tale rischio deve essere valutato e gestito con strumenti più raffinati degli attuali.

LUIGI GIACCO. Vorrei svolgere alcune considerazioni, la prima delle quali è che la società negli ultimi decenni si è modificata, soprattutto, nella famiglia, che ha altri bisogni ed altri valori, per cui si deve rimettere in discussione l'organizzazione dei tribunali per i minorenni. Gli atti parlamentari constatano il numero crescente di atti ispettivi inerenti al comportamento degli operatori giudiziari in questo settore: in appena tre legislature ne ho presentati almeno una decina. Siamo di fronte ad una mancanza di regole certe sul contraddittorio tra le parti, per cui il bambino viene considerato solo un oggetto, mentre invece, in quanto persona, è un soggetto, con i suoi diritti e le sue capacità, e non deve essere ritenuto un « pacco ». È necessario che si evidenzino e si enfatizzino che il rispetto della persona, indipendentemente dall'età, va tutelato.

Mi sembra di capire che la vostra proposta sia di attribuire al tribunale ordinario una maggiore specializzazione

per le questioni familiari civilistiche e di lasciare ai tribunali per i minori l'aspetto penale e le cause concernenti le adozioni.

Anche rispetto a questo aspetto, in un contesto così particolare in cui si ipotizza la riorganizzazione del sistema dei tribunali per i minorenni, mi domando come sia possibile rimettere in discussione le loro modalità di funzionamento al di là della loro diffusione sul territorio e dei carichi di lavoro che devono sopportare.

A mio avviso, infatti, devono essere riviste regole quali la mancanza del contraddittorio e le modalità di nomina dei giudici onorari. A tal proposito, vorrei far vedere alla Commissione le proposte di nomina di tali giudici onorari, perché spesso si tratta di « amiche delle amiche » che vengono proposte perché appartengono ad un determinato *club* o associazione. Per quanto riguarda le altre figure, vorrei ricordare che l'avvocato Dosi parlava poc'anzi degli psicologi: anche se non intendo difendere la categoria in qualità di iscritto all'albo, vorrei rilevare come perlomeno vi sia una professionalità (che peraltro, nel 1934 non esisteva, perché tale situazione è nata successivamente). Quindi, al di là delle categorie professionali interessate, ritengo necessario rivedere l'organizzazione e le regole di funzionamento della giustizia minorile, dal momento che gli atti parlamentari sono pieni di denunce di abusi da parte dei tribunali per i minorenni soprattutto nei confronti dei bambini che — lo ripeto — non sono oggetti, ma persone.

ANNA MARIA LEONE. Anche se non intendo riprendere argomenti già affrontati, soprattutto nell'intervento della collega Zanella, che condivido in larghissima parte, vorrei formulare alcune riflessioni su determinati aspetti, anche a rischio di essere ripetitiva.

In primo luogo, vorrei ricordare che la scorsa settimana ho presentato un'interpellanza urgente al ministro della giustizia, prendendo in considerazione due casi simili a quello citato dall'avvocato Sartori. In tale occasione il sottosegretario Giuseppe Valentino, per conto del ministro,

ha risposto preannunciando l'intenzione di intervenire con alcune misure che avevo già letto sulla stampa. Vorrei segnalare, inoltre, che probabilmente martedì prossimo vi sarà dinanzi a palazzo Montecitorio la manifestazione di alcuni familiari, assistiti da una associazione, i quali denunceranno alcune situazioni simili. Si tratta, dunque, di un dato di fatto.

Come sosteneva il collega Giacco, credo che occorra intervenire con molto coraggio, rispettando il soggetto sul quale affermiamo di voler impostare tutta la nostra azione, vale a dire il bambino. In questo settore, allora, non devono esistere né poteri, né persone intoccabili (o *lobby*, come è stato affermato) e non si deve dare per scontato che tutto ciò che intendiamo fare sia giusto, a partire dalla proposta avanzata dal ministro Castelli, ma si deve comunque riconoscere che il sistema va cambiato. Come componente di questa Commissione (oltre che come parlamentare) parto dal presupposto che, allo stato attuale, il sistema della giustizia minorile non mi piace perché esistono luci ed ombre e sono troppi e numerosi i casi in cui, più che alla tutela del minore, si è assistito all'ingiustizia nei confronti del minore stesso. Tale sistema poteva risultare adeguato negli anni in cui è stato istituito, ma oggi non lo è più. In questo ambito, pertanto, vorrei muovermi libera da qualsiasi tipo di condizionamento, di appartenenza politica o di schieramento perché, come abbiamo più volte ripetuto in questa stessa Commissione, la ricerca del benessere e l'acquisizione di risposte per i bambini sono prioritarie.

In secondo luogo, vorrei segnalare come oggi sia di moda parlare di questo argomento (anche se la parola non è giusta), perché i *mass media* hanno enfatizzato (sotto alcuni aspetti giustamente) il problema della pedofilia. Mi domando, allora, se la Commissione si stia comportando correttamente approfondendo il tema, come è suo dovere, attraverso le indagini conoscitive che sta svolgendo, oppure se anche noi non corriamo il rischio della ricerca a tutti i costi del « mostro da sbattere in prima pagina ». L'avvocato Sartori ha detto che la bambina, nel caso da

lui citato, sentendosi colpevolizzata, aveva risposto che lo zio « fa i giochini » e la maestra aveva fatto un collegamento immediato con la pedofilia. Mi chiedo se non rischiamo anche noi di essere condizionati da una cultura per la quale associamo, inevitabilmente, parole o immagini alla negatività. Inoltre, mi chiedo se, oltre alla denuncia ed alla rilevazione di tali patologie e negatività non sia necessario adottare un approccio in termini di aiuto e di educazione di tutti i soggetti che, come sosteneva la collega Zanella, intervengono nella rete dei servizi sociali. Dunque, se dobbiamo essere liberi nel condannare il funzionamento di certi servizi, dobbiamo altresì avere anche il coraggio di intervenire a fondo in tale lavoro.

Non intendo criminalizzare nessuno: mi sto soltanto interrogando come parlamentare, vale a dire come colei che, rispettando il mandato conferitole dagli elettori, deve operare per modificare ciò che non funziona. Se vogliamo intervenire, quindi, dobbiamo avere il coraggio di denunciare la carenza di professionalità nel settore, la scarsità, l'inadeguatezza, l'assenza di aiuti. È impensabile, infatti, che un'assistente sociale sia una « tuttologa » e ancor meno lo può essere un insegnante di scuola materna. Ritengo allora che, come Commissione, occorra assumere anche un ruolo di tipo educativo, di aiuto e di supporto oltre che di indagine e verifica.

Da ultimo, vorrei rilevare che, purtroppo, non è ancora giunto il momento per iniziare a dire che la nostra società non presenta solo negatività o patologie. Infatti, dopo questi primi mesi in cui ho cercato di entrare nel merito dei problematiche della Commissione, inizio ad essere stanca di discutere solo di ciò che non va ! Al riguardo, vorrei far presente al presidente che, a mio avviso, abbiamo fatto bene a presentare quella interpellanza, ma che ho provato disagio sia quando l'ho presentata, sia quando ho denunciato all'*authority* la pubblicità che usava il corpo di neonati nudi. Ebbene, ho avvertito questa sorta di disagio perché in precedenza, quando vedevo un bambino nudo, provavo tenerezza, amore,

gioia. Perché ora sono arrivata al punto di concepire che fosse necessario denunciarlo ?

LUANA ZANELLA. Ti sei corrotta ?

ANNA MARIA LEONE. L'ho fatto perché guardando quell'immagine ho cominciato a far prevalere gli aspetti negativi. Non so se sono riuscita a far comprendere ciò che avverto profondamente, ma vorrei che riuscissimo a toglierci l'angoscia, l'assillo e la pesantezza rispetto a cose che sono anche belle.

Ritengo che dobbiamo imparare a liberarci da tutto ciò che può costituire un impedimento, perché non c'è nulla che non possa e non debba essere cambiato se è per il raggiungimento di un bene superiore: al riguardo, non esistono né appartenenze, né logiche, né *lobby*. Credo, quindi, che come Commissione occorra avere il coraggio di fare veramente un salto di qualità più alto, più forte e più importante.

ANTONIO MONTAGNINO. Sono convinto della necessità della riforma, anche se, obiettivamente, non so definirne i contorni; tuttavia, penso che l'obiettivo sia ridisegnare complessivamente il sistema giudiziario per migliorarlo. Ricordo che nella precedente legislatura la Commissione aveva appurato errori, sottovalutazioni ed abusi da parte della giustizia minorile, che, nonostante una struttura dedicata unicamente ai minori, non sono stati evitati. Conosco alcuni casi molto gravi, come quello di una bambina in affido, sottratta al genitore naturale, che era indagato per alterazione di stato, prelevata dalla polizia, portata in istituto per 60 giorni e, successivamente, riconsegnata, perché era stata determinata l'inesistenza del reato. Tuttavia, esistono anche casi positivi.

Per quanto riguarda determinati problemi, come l'affido e l'adozione, e le questioni penali concernenti i minori, che hanno visto la necessaria tempestività degli interventi dei procuratori della Repubblica, esiste l'esigenza di avere una struttura specifica in ogni tribunale e non solo

presso la corte di appello. La soppressione del tribunale per i minorenni e l'incorporazione nel sistema giudiziario generale potrebbero allora apparire in contraddizione con la creazione di certe specializzazioni, che, ad esempio, si stanno sperimentando nella Polizia di Stato per effettuare interventi migliori e più efficaci. Se si attiva un complesso nuovo all'interno di un sistema giudiziario, che non è un corpo sano ed efficiente, si corre il rischio, senza una adeguata prudenza, di compiere errori maggiori di quelli già commessi.

PRESIDENTE. Prescindendo dal dettato della Convenzione europea, che auspica che in prima persona il minore possa esprimersi come soggetto anche nell'ambito di una causa di separazione, vorrei conoscere la vostra opinione sul fatto che si nota sempre di più il bisogno normativo di determinare un garante che segua il fanciullo durante il giudizio, anche sulle questioni penali presso il tribunale per i minori e per eventualmente garantire la supplenza di un normale contraddittorio tra le parti. Tale figura avrebbe lo scopo principale di accompagnare il minore nelle cause di separazione, dove i mediatori familiari si fermano alle porte dell'udienza preliminare, mentre il garante del fanciullo procederebbe in tutta la fase procedurale.

GIANFRANCO DOSI, Presidente dell'AIAF. Partecipando l'anno scorso ad una audizione della Commissione presieduta dall'onorevole Scoca sui progetti di legge per l'introduzione della figura del garante del minore, ho espresso la mia posizione contraria, condivisa anche dall'avvocatura, soprattutto se la proposta intendeva non tanto indicare un organismo amministrativo che sollecitasse localmente ad occuparsi maggiormente di tali temi, ma piuttosto introdurre una figura da aggiungersi alle altre esistenti con un effetto devastante per gli stessi genitori.

Non si può, infatti, partire dal presupposto che ogni separazione o divorzio sia una lotta tra parti che non hanno alcuna competenza. L'obiettivo, semmai, dovrebbe

essere quello di restituire responsabilità ai genitori: se si aggiunge un terzo, che diventa l'avvocato del bambino, si determina un rischio. La Corte costituzionale ha fatto bene nelle sue due ultime pronunce ad affermare che non il minore ma i genitori sono parte nei procedimenti di separazione. Tuttavia, quando esiste un forte conflitto di interessi con i genitori, è bene che il minore sia rappresentato.

La legge stabilisce già tale garanzia prevedendo la presenza di un avvocato nelle procedure di abuso e soprattutto in quelle di adozione, dove è più forte il rischio di un conflitto di interessi con i genitori. Comunque, sarei assolutamente contrario a generalizzare la necessità di intervenire nei processi di separazione. Altro è invece studiare il modo (che infatti ritarda l'approvazione della ratifica della Convenzione europea) di garantire che il minore sia ascoltato, non per chiedere il suo pensiero, ma per farlo, giustamente, conoscere nelle cause dove sono stabiliti provvedimenti nei suoi interessi.

Condivido l'osservazione che i sistemi che si occupano del controllo dell'abuso, spesso, producono l'abuso: sanno bene gli psicologi che si parla di abuso da abuso e molte volte il sistema che lo controlla finisce invece per produrlo. Si tratta di un problema di fondo della giustizia minorile, che è alla base della questione. In fondo, l'abito fa il monaco ed il giudice minorile, nella misura in cui manca una definizione del contraddittorio, non è più giudice e diventa invece parte. Quando gli utenti della giustizia e gli avvocati entrano nel tribunale per i minorenni, avvertono che il giudice è contro di loro, appare come una controparte e non è un rappresentante terzo, sereno e tranquillo. Ho svolto funzioni di pretore per quattro anni durante gli anni '70 e, quando ancora non era stata riformata la procedura penale, il pretore era anche un pubblico ministero: svolgendo sia l'iniziativa penale sia la funzione giudicante, non ricordo di aver mai assolto un imputato dopo avere iniziato un processo.

Questo problema adesso è venuto meno nelle procedure di adozione, nelle quali il potere d'iniziativa d'ufficio del tribunale

non esiste più, in quanto l'iniziativa appartiene solamente al pubblico ministero, e sussiste l'obbligo del difensore; tuttavia, tale potere d'iniziativa d'ufficio rimane in tutte le altre procedure di controllo della potestà, ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

A mio avviso, quindi, occorre assolutamente abolire l'iniziativa d'ufficio perché rafforza la sensazione di controparte: il giudice per i minorenni che inizia una procedura di abuso, infatti, non è sufficientemente sereno per valutare perché l'ha avviata egli stesso. La nostra proposta, pertanto, ha l'obiettivo di rendere il giudice minorile non più un magistrato in prima linea, ma un giudice sereno che attende che il pubblico ministero, i servizi sociali e agli avvocati portino in giudizio le loro prove per valutare e decidere: in questo modo, le sue decisioni vengono accettate. Al riguardo, ritengo che anche in sede di tribunali ordinari siano assunte decisioni ingiuste, ma nessuno le critica - o le critica molto meno rispetto alle sentenze in materia di separazione o divorzio o in ambito minorile - proprio perché un conto è se la giustizia sbaglia osservando le regole, un altro è se sbaglia dando una sensazione di prepotenza e di onnipotenza.

Se mi è consentita un'ultima osservazione, non enfatizzerei eccessivamente il problema del contraddittorio perché è possibile risolverlo. In ambito civile, ad esempio, il processo cautelare è una modalità di risposta alle esigenze di urgenza: viene avanzata una richiesta, il giudice può accoglierla o respingerla ed in entrambi i casi è possibile ricorrere in appello, chiedendo ad un collegio di riferire. Quindi, in tale ambito esiste la modalità di proteggere il minore in via d'urgenza: quando sussiste una questione urgente, è possibile avanzare una richiesta al tribunale ordinario ed i tempi sono rispettati perché esiste, appunto, una procedura d'urgenza. I tribunali per i minorenni, invece, non

hanno una procedura d'urgenza, per cui non è possibile far nulla in tal senso. Non vorrei comunque enfatizzare eccessivamente l'aspetto procedurale, perché è sempre possibile trovare delle regole: una volta trovate, il problema è costituito dalla permanenza degli organi esistenti.

Come ultima osservazione suggerirei di esplicitare, invece, gli aspetti positivi di questa riforma. Per motivi di cautela - so infatti per esperienza che in questi casi la cautela è obbligatoria, ed è questo il motivo per cui ho avanzato tale proposta, non certo perché non credo sia immediatamente raggiungibile un altro obiettivo -, rappresenterei l'abolizione del tribunale per i minori come la conseguenza di una riforma positiva in grado di creare una migliore diffusione della giustizia familiare e minorile sul territorio, una maggiore vicinanza ai cittadini ed una maggiore specializzazione dei giudici che se ne debbono occupare. Una volta garantiti tali risultati, allora, inevitabilmente non vi sarà più bisogno del tribunale per i minorenni. Nella proposta che abbiamo presentato, infatti, solo l'ultimo articolo prevede l'abolizione del tribunale per i minorenni, proprio perché rappresenta la conseguenza delle riforme positive di cui parlavo all'inizio.

PRESIDENTE. Ringrazio gli avvocati Dosi e Sartori ed i colleghi intervenuti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 1° marzo 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

